

**CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI
OPERAI AGRICOLI
DIPENDENTI DA
AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

Il giorno 31 Luglio 2021, presso la sede di Confagricoltura Treviso, in Castagnole di Paese (TV)
Strada Feltrina n. 56/B

TRA

CONFAGRICOLTURA di Treviso
rappresentata dal Direttore *Bastasin Renato*

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Treviso
rappresentata dal Direttore *Satalino Giuseppe assistito dal Sig. Cogo Andrea*

CIA - AGRICOLTORI ITALIANI di Treviso
rappresentata dal Direttore *Fedato Marisa*

e

FAI – CISL rappresentata dai sigg.: *Meneghel Andrea e De Bortoli Diego*


FLAI – CGIL rappresentata dai sigg.: *Battain Rosita e CasanovaStua Paolo*

UILA – UIL rappresentata dal sig.: *Gervasutti Michele e Menna Marco*

è stato stipulato il seguente accordo relativo al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Treviso.

ART. 1. Oggetto del contratto

L'art. 1 del CCPL del 15.02.2017 è così sostituito:



Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Treviso è complementare al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti in vigore per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2021 firmato in data 19.06.2018.

ART. 2. Durata ed efficacia del contratto

Il 1° comma dell'art. 2 del CCPL del 15.02.2017 è così sostituito:

Il presente contratto modifica e integra quello firmato tra le Parti in data 15.02.2017 e ha decorrenza dal 1° gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2023, mantenendo la sua efficacia fino al rinnovo successivo. Il negoziato per il rinnovo dovrà avere inizio un mese prima della scadenza.

ART. 3. Retribuzione

L'art. 14 del CCPL del 15 febbraio 2017, riguardante la retribuzione degli operai agricoli e florovivaisti, è così sostituito:

Adeguamento retribuzioni

Viene concordato un aumento delle vigenti retribuzioni nella misura del 1,8% per tutte le categorie, con decorrenza dal 1° luglio 2021.


Agli operai agricoli e florovivaisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo e che abbiano prestato attività lavorativa nel mese di giugno 2021 l'azienda riconoscerà un importo una tantum di euro 45,00 per gli operai a tempo indeterminato e in euro 20,00 per gli operai a tempo determinato da corrispondersi con la mensilità di luglio.

ART. 4. Garanzia contrattuale giornate minime per fase lavorativa

Il 2° comma dell'Art. 4 del CCPL verrà così integrato:

Con riferimento al 5° comma dell'art.13 del CCNL, salvaguardando il 2° comma, Le Parti convengono nel fissare nel limite minimo di 4, le giornate di lavoro garantite come media mensile. Sono fatti salvi i motivi di forza maggiore (avversità atmosferiche, calamità naturali, impedimento grave dovuto a malattia dell'imprenditore e/o del lavoratore, situazione di grave crisi del settore). Le fasi lavorative della raccolta (per contratti di durata fino a due mesi) sono esclusi da tale garanzia minima.

Per i lavoratori assunti esclusivamente per le attività agrituristiche l'obbligo del rispetto della garanzia minima decorre dal 1° gennaio 2023 e comunque non prima della conclusione della attuale fase pandemica.



ART. 5. Contratto di appalto

Viene aggiunto il seguente articolo:

Le parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti sottoscritto il 19 giugno 2018, il cui testo si riporta sotto integralmente, convengono che dal mese di agosto 2021 le imprese agricole che provvederanno alla stipula di contratti di appalto trasmetteranno all'Ente Bilaterale F.I.I.M.I.-E.B.A.T. tramite PEC, entro dieci giorni dalla stipula, apposita modulistica che sarà predisposta dall'Ente e resa disponibile alle aziende della provincia di Treviso, nella quale saranno riportati i dati delle imprese appaltanti e le caratteristiche dell'appalto stesso (a titolo esemplificativo: dati identificativi dell'impresa appaltatrice, tipologia e durata dell'appalto) al fine di un idoneo monitoraggio e di conoscenza del fenomeno nonché della sua regolarità.

ART. 6. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST

L'Art. 21 ultimo comma - Tutela della salute dei lavoratori (Rif. Art. 68 C.C.N.L.), viene così integrato e modificato


le Parti, tutto ciò premesso e richiamato, uniformandosi a quanto previsto dall'Accordo per il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e Comitati Paritetici del 19 giugno 2018 (allegato 6 del vigente CCNL) e dall'Accordo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale del 19 giugno 2019 (allegato 17 del vigente CCNL):

a) incaricano l'Ente Bilaterale F.I.I.M.I.-E.B.A.T. di svolgere le funzioni del Comitato Paritetico provinciale come previsto al punto 8) dell'Accordo per il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e Comitati Paritetici del 19 giugno 2018 (all. 6 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaistici);

affidano all'E.B.A.T. il compito di individuare tra il proprio personale dipendente il soggetto (o i soggetti) in possesso di adeguate capacità e conoscenze sia in materia di salute e sicurezza che in materia di lavorazioni agricole, da designare quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

b) stabiliscono che la gestione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale dovrà concretizzarsi in un servizio a favore delle imprese che lo richiedano e dei rispettivi lavoratori dipendenti;

c) dispongono che l'Ente bilaterale sarà tenuto a relazionare, con periodicità almeno semestrale, alle organizzazioni firmatarie del presente contratto sull'andamento della gestione del RLST e sulle eventuali problematiche riscontrate.



ART. 8. Stampa del contratto

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo incaricano l'Ente Bilaterale F.I.I.M.I.-E.B.A.T. di provvedere alla stampa del nuovo testo del Contratto Provinciale degli Operai Agricoli e Florovivaistici della Provincia di Treviso con le opportune modifiche/integrazioni tra le parti stabilite.

Impegno a verbale

Le parti si impegnano a provvedere, di comune accordo, entro il 31 ottobre 2021, alla ristestura del contratto collettivo provinciale in funzione delle nuove norme introdotte dal presente accordo ed in funzione altresì della struttura contrattuale adottata dal CCNL op. agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFAGRICOLTURA TREVISO

FLAI-CGIL TREVISO

COLDIRETTI TREVISO

FAI CISL TREVISO

CIA TREVISO

UILA-UIL TREVISO